

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 286 Notificazione nel caso d'interruzione

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell'[articolo 299](#), la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'[articolo 303](#) secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio. Se si è avverato uno dei casi previsti nell'[articolo 301](#), la notificazione si fa alla parte personalmente.